



AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.r.l
PIAZZA XX SETTEMBRE, 6 - 40121 - BOLOGNA (ITALY)
TEL. +39 051 245400

Bologna 23/01/2025

Spett.le
S.M.A. ANTINCENDIO SRL
Via Savena 35-37
40065 Pianoro (BO)

**OGGETTO: Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023, dell'incarico di formazione del personale - CIG - B5514FEFEF
II RUP**

Visti

- Il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";

Dato atto

- che, alla luce dell'istruttoria svolta l'importo del servizio è inferiore a 140mila euro;
- che, dato l'importo del presente affidamento (inferiore ad € 140.000,00), per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del Dlgs n.36/2023;

Considerato che:

Autostazione di Bologna srl ha la necessità di effettuare la manutenzione ordinaria degli apparati antincendio presenti all'interno del garage e degli uffici, al fine di garantire la sicurezza di tutti i componenti.

- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del Dlgs n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del servizio in oggetto;
- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è l'ing. Margherita Matera;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L. 241/90;

VISTI:

- la necessità di mantenere regolare la formazione obbligatoria del personale;
- la necessità di rispettare alcune date richieste dai capistazione

DATO ATTO

- che è il CIG B5514FEFEF dovrà essere riportato in fattura ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L.

Piazza XX Settembre 6 - 40121 Bologna (Italy) - Tel. +39 051 245400 - Fax +39 051 4214198 - C.F e P.IVA 00313590374
REA di Bologna: 152312 - Cap.Soc. i.v. Euro 157.043,00 - www.autostazionebo.it - info@autostazionebo.it
Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Comune e Città Metropolitana di Bologna

- che il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt.20 e 23 del Dlgs n.36/2023;

si dà atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione;

VISTI:

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

DETERMINA

per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato, esaminato il preventivo n.100-25 per un totale di euro 702,00 e ritenuto legittimo e conforme all'interesse pubblico:

1) di approvare il quadro economico complessivo che prevede una spesa complessiva di € 702,00 + IVA a norma di legge, composto dalle seguenti formazioni:

n. 3 AGGIORNAMENTO CORSI ANTINCENDI R.M.: 135,00*3 = 405,00 euro

n. 3 AGGIORNAMENTO CORSO PRIMO SOCCORSO B-C.: 99,00*3 = 297,00 euro

LE ATTIVITA' SARANNO COMPRESSE DI RAPPORTO/ATTESTATO DA INOLTARE ALLA SEGUENTE MAIL: ufficio@autostazionebo.it

2) di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del Dlgs n.36/2023 all'operatore economico individuato, alle condizioni economiche di cui al preventivo condiviso;

3) di attestare che non sussistono in relazione al presente atto situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali dei soggetti coinvolti nel procedimento di affidamento;

4) di dare atto altresì che l'esecutività del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 e che con esso è immediatamente efficace ai sensi dell'art.17, comma 5 del Dlgs n.36/2023 ed è accessibile nel sito della Società

Vi informiamo che il nostro codice identificativo per la fatturazione elettronica è: SUBM70N a cui trasmettere le fatture elettroniche.

Il nostro indirizzo PEC è: autostazionebo@pec.it.

Vi informiamo che dal 01/07/2017 la nostra Società è soggetta allo SPLIT-PAYMENT.

Termini di pagamento 30 GFM previa fattura nella quale dovrà riportarsi espressamente il numero CIG

Obblighi generali e adempimenti a carico del fornitore

Il **Fornitore** si impegna a presentare prima del pagamento il certificato di regolare contribuzione, prendendo atto, altresì, che l'Autostazione prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, potrà verificare, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procederà al pagamento e sarà segnalata la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai

AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L.

Piazza XX Settembre 6 - 40121 Bologna (Italy) - Tel. +39 051 245400 - Fax +39 051 4214198 - C.F e P.IVA 00313590374

REA di Bologna: 152312 - Cap.Soc. i.v. Euro 157.043,00 - www.autostazionebo.it - info@autostazionebo.it

Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Comune e Città Metropolitana di Bologna

fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ex. art. 48-bis del DPR 602/1973.

Il **Fornitore** è tenuto a eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.

Il **Fornitore** si obbliga a osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Prodotti appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. Il Fornitore contraente si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN - ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire alla stazione appaltante, per quanto di sua competenza, di verificare la conformità delle prestazioni offerte; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.

Il **Fornitore** dichiara di essere a conoscenza dei contenuti del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Il **Fornitore** prende atto che l'Autostazione di Bologna S.r.l. ha adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e dichiara di conoscerlo per averne preso visione sul sito aziendale, garantendone altresì l'osservanza.

Il **Fornitore** aderisce ai principi del suddetto Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i suoi contenuti, principi e procedure e ad astenersi da qualsiasi comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.L.gs. 231/01, sue successive modifiche e/o integrazioni, ivi riportate.

Il **Fornitore** prende atto che l'Autostazione di Bologna S.r.l. ha adottato un Codice Etico e un Piano Triennale per la Prevenzione della Trasparenza e della Corruzione e dichiara di esserne a conoscenza per averne preso visione sul sito della Società, garantendone altresì l'osservanza.

Il **Fornitore**, rende apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e/o modello DGUE dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art 94 del D.lgs. 36/2023.

In caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti, il presente ordine si intende risolto con effetto immediato, verrà corrisposto il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni/forniture già eseguiti e nei limiti dell'utilità ricevuta.

Il **Fornitore** si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti (se presenti), qualora occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni anche tenuto conto di quanto previsto all'art.110 del D.lgs. n. 36/2023.

L'inosservanza delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento degli obblighi contrattuali ed in tal caso l'Autostazione di Bologna S.r.l. si riserva la richiesta di risarcimento danni.

Obblighi di Tracciabilità Finanziaria

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il **Fornitore** si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari pena la nullità assoluta del presente contratto.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella

AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L.

Piazza XX Settembre 6 - 40121 Bologna (Italy) - Tel. +39 051 245400 - Fax +39 051 4214198 - C.F e P.IVA 00313590374

REA di Bologna: 152312 - Cap.Soc. i.v. Euro 157.043,00 - www.autostazionebo.it - info@autostazionebo.it

Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Comune e Città Metropolitana di Bologna

transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ex. Art. 1456 c.c..

Il **Fornitore** è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Il **Fornitore**, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Il **Fornitore** si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, verrà assunta l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Autostazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Obbligo di Manleva

Il **Fornitore** assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto.

Il **Fornitore** si obbliga, altresì a stipulare tutte le assicurazioni obbligatorie per legge che tengano indenne il committente da danni a cose o a persone arrecati da propri dipendenti/collaboratori, se stesso, collaboratori o terzi dei quali si avvalga per l'espletamento delle attività del contratto. Inoltre, il **Fornitore** si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'Autostazione da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro

Il **Fornitore** si obbliga a ottemperare a tutti gli obblighi verso se stesso ed i propri dipendenti/collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il **Fornitore** si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche.

Il **Fornitore** dichiara di avere analizzato e valutato i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze saranno chiamate a prestare la loro attività, garantisce che impiegherà per la realizzazione dei lavori appaltati personale specializzato e si impegna a tenere indenne l'Autostazione, salva la responsabilità di quest'ultimo nei casi previsti dalla legge, per qualsiasi infortunio che sul lavoro dovessero subire i propri dipendenti/collaboratori.

Il **Fornitore** dichiara altresì di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso presenti o che potrebbe rivendicare in futuro nei confronti dell'Autostazione e del suo legale rappresentante. Pertanto l'Autostazione si esonera da ogni responsabilità e tutte le azioni ad essa relative, cause e qualsivoglia tipo di procedimento giudiziario e/o arbitrale relativi al rischio d'infortuni,

AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L.

Piazza XX Settembre 6 - 40121 Bologna (Italy) - Tel. +39 051 245400 - Fax +39 051 4214198 - C.F e P.IVA 00313590374
REA di Bologna: 152312 - Cap.Soc. i.v. Euro 157.043,00 - www.autostazionebo.it - info@autostazionebo.it
Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Comune e Città Metropolitana di Bologna

risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e al rischio di smarrimenti d'effetti personali per furto o qualsivoglia ragione.

Trattamento dei dati personali

La informiamo inoltre che ai sensi della normativa nazionale applicabile e del Regolamento Europeo n. 679/2016 ("GDPR") che i suoi dati saranno resi disponibili sul sito "Società Trasparente" della Autostazione così come prevede il regolamento per la protezione dei dati personali. L'accettazione del presente contratto comporta anche il consenso al trattamento dei Suoi dati in quanto senza il preventivo consenso non sarebbe possibile l'adempimento di obblighi di legge. L'informativa estesa è presente sul nostro sito web all'indirizzo:

<http://www.autostazionebo.it/page.aspx?id=26>

Il RUP e il Direttore dell'esecuzione del contratto coincidono nella figura della Dott.ssa Margherita Matera

Visto per copertura finanziaria
La Responsabile
Paola Righetti

AUTOSTAZIONE DI BOLOGNA S.R.L.

Piazza XX Settembre 6 - 40121 Bologna (Italy) - Tel. +39 051 245400 - Fax +39 051 4214198 - C.F e P.IVA 00313590374
REA di Bologna: 152312 - Cap.Soc. i.v. Euro 157.043,00 - www.autostazionebo.it - info@autostazionebo.it
Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di Comune e Città Metropolitana di Bologna